



# **Impatto delle operazioni commerciali nel metaverso sull'imposizione indiretta**

**17 ottobre 2024**

Roberta Richiedei

# Indice

1. Fonti e dottrina
2. Imposta sul valore aggiunto
3. Imposta di registro
4. Imposta di successione e donazione
5. Imposta di bollo e imposta sul valore delle criptoattività
6. News



# **1. Fonti e dottrina**

A differenza delle imposte sui redditi, le cripto-attività non sono oggetto di specifiche disposizioni in ambito Iva.

Diventa quindi inevitabile far riferimento alla *best practice* internazionale, rappresentata:

- in primis dal Rapporto OCSE sulle cripto-valute del 12 ottobre 2020;
- e dalle Linee Guida del Comitato Iva della UE ,

cui si aggiungono la giurisprudenza unionale e il comportamento seguito dagli altri Stati così da delineare dei principi generali condivisi al fine di limitare le disparità di trattamento tra Stati membri e l'erosione di base imponibile Iva.

Le cripto-attività costituiscono una categoria eterogenea, comprensiva anche di rappresentazioni digitali e diritti, di cui le cripto-valute sono parte.

Questa eterogeneità è accresciuta dal diffondersi di forme ibride ossia da strumenti che nascono già così, cioè come figura intermedia tra due tipologie di cripto-attività, oppure che nascono in un modo per poi nel tempo cambiare la loro natura in base alle scelte del possessore, di chi lo ha emesso o al verificarsi di (in)determinate circostanze.

## 1. Fonti e dottrina


Sul tema si è espressa, in primis, la Corte di Giustizia UE, con la sentenza 22.10.2015 causa C-264/14 (Hedqvist), esaminando le prestazioni consistenti nello scambio di valuta tradizionale verso bitcoin e viceversa.

Il Comitato IVA ha ampiamente esaminato la tematica delle cripto-attività nell'ambito di alcuni documenti:

- Working paper 29.7.2014 n. 811;
- Working Paper 30.4.2015 n. 854;
- Working Paper 4.2.2016 n. 892;
- Working Paper 24.2.2022 n. 1037;
- Working Paper 21.2.2023 n. 1060.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla materia con la ris. 72/2016, cui hanno fatto seguito le risposte a interpello 28.9.2018 n. 14, 20.4.2020 n. 110, 12.10.2022 n. 507 e da ultimo, la circ. 27.10.2023 n. 30.

Per quanto riguarda la specifica sull'imposta di bollo e l'imposta sulle cripto, si fa riferimento all'interpello dello scorso settembre il numero 181.



## **2. Imposta sul valore aggiunto**

## 2. IVA

La disciplina Iva delle crypto-attività non può essere univoca e prescindere da una valutazione case by case finalizzata innanzitutto a individuarne e valutarne, mediante un approccio **look through** (corollario è la prevalenza della sostanza sulla forma), la reale natura, la loro funzione nella pratica e gli scopi per i quali sono effettivamente utilizzate, andando dunque al di là del nome a esso attribuito dall'emittente anche per finalità commerciali.

La Circolare 30/2023 ha fornito le prime indicazioni di ordine generale per delineare un quadro generale delle possibili implicazioni derivanti dalla creazione, possesso e commercio delle cryptoattività ivi incluse le attività/servizi ad esse relativi senza pretesa di esaustività.

## 2. IVA

La Circolare 30/2023 ha declinato le considerazioni appena fatte per le seguenti categorie di crypto-attività:

- criptovalute;
- Token: security token, utility token e hybrid token;
- NFT.

# Criptovalute (1)

**Def:** sono le cripto-attività che in concreto hanno funzione di moneta virtuale/mezzo di pagamento (convenzionale e contrattuale).

Rimangono fondamentali i chiarimenti forniti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ("CGUE") nella sentenza del 22 ottobre 2015, C-264/14 (c.d. sentenza Hedqvist)

La Circolare 30/2023 ha fornito qualche indicazione – circoscritta – sull'individuazione della base imponibile: se una cripto-attività viene utilizzata per pagare una qualunque operazione che rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA, per determinare la base imponibile sarà necessario calcolarne il controvalore in Euro (prendendo spunto dalle regole applicabili in casi di pagamenti con valuta estera e quindi il valore del cambio del giorno di effettuazione della operazione).

Data la volatilità delle cripto-valute In relazione al tasso di cambio applicabile l'Agenzia delle Entrate ritiene ragionevole utilizzare il **valore medio registrato** nel giorno di effettuazione dell'operazione. L'Agenzia delle Entrate suggerisce di reperire tale informazione dalla piattaforma incaricata di gestire l'e-wallet del fornitore, ove il corrispettivo versato dal cliente (e tramite moneta virtuale) sarà accreditato.

## Criptovalute (2)

Le operazioni su cripto-valute possono essere ritenute generalmente esenti da IVA e rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 10, c.1., n. 3), d.P.R. n. 633/1972 (quando ovviamente effettuate a titolo oneroso e in presenza di tutti gli altri requisiti per ritenere che l'operazione sia in campo IVA).

Si identifica un elenco di operazioni tipicamente esenti:

- operazioni quali il cambio di valuta tradizionale con valuta virtuale nonché il cambio tra valute virtuali[1];
- il mining sulle valute virtuali (se remunerati sotto forma di fee applicate dal miner);
- le commissioni se relative ai servizi di digital wallet;
- lo staking.

Se non ricorressero i presupposti per l'assoggettamento, ovvero non fosse individuabile il sinallagma, l'operazione sarebbe fuori campo Iva.

## Criptovalute (3): il miner

Nei casi in cui il miner è remunerato in modo automatico dal sistema/network/rete: *«Stante l'impossibilità di individuare una prestazione di servizio personalizzata (presupposto soggettivo) a favore di un beneficiario identificato o identificabile (B2C ovvero B2B presupposto territoriale) si ritiene che [n.d.r. l'attività di mining] (...) sia fuori dal campo di applicazione dell'IVA con conseguente preclusione del diritto alla detrazione dell'imposta assolta.*

Quando invece ricorrono tutti i presupposti per assoggettare a Iva l'operazione, il mining su una cripto-attività può essere esente, non imponibile o imponibile a seconda della reale natura di detta attività.

Ad esempio, nella fattispecie oggetto della risposta n. 110 del 2020, verosimilmente il mining lì rappresentato è da considerarsi imponibile perché effettuato a titolo oneroso tra parti note, legate tra loro da un vincolo sinallagmatico derivante da specifici contratti.

## Token: security token

**Def:** è un token crittografico, in particolare un asset programmabile basato su una blockchain. Può essere «interscambiabile» oppure «univoco».

Se i security token sono relativi operazioni a payment o currency token, saranno esenti.

Se i security token hanno natura di strumenti finanziari, l'Agenzia delle Entrate ritiene che sia generalmente applicabile l'esenzione IVA. In questo caso, la norma di riferimento è l'art. 10, c.1., n. 4), d.P.R. n. 633/1972, in quanto assimilabili alle azioni, obbligazioni e titoli indicati all'interno di questa disposizione.

Ciò a meno che non si tratti delle operazioni espressamente escluse dall'esenzione dal citato articolo 10, primo comma, n. 4): si tratta in particolare de «la custodia e amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli», imponibili IVA con aliquota ordinaria.

## Token: utility token e hybrid token

La Circolare conferma il superamento della generale assimilazione degli utility token ai «buoni corrispettivo» (anche se possibile quando il token rispetta gli elementi essenziali del voucher art. 6bis e seguenti DPR 633/1972).

Confermando la conclusione raggiunta in ambito europeo (da ultimo con il working paper n. 1037).

È sempre più frequente che determinati utility token cambino la propria struttura e natura a seguito della loro emissione, diventando, pertanto, ascrivibili alla categoria degli hybrid token.

## **NFT (non fungible token)**

Gli NFT sono particolare tipologia di crypto-asset presente su varie piattaforme Blockchain (stessa tecnologia Bitcoin). I token di questo tipo si contraddistinguono per la presenza di codici di identificazione e metadati univoci che permettono di differenziarli l'uno dall'altro (sono, appunto NON fungibili).

La tecnologia Blockchain garantisce che ogni Non Fungible Token sia davvero unico e non replicabile. Creando così una scarsità digitale e rendendoli, inoltre, facilmente trasferibili e scambiabili da chiunque, anche in assenza di fiducia tra le parti

## NFT (2): ambiti di applicazione

Alcuni esempi:

- Proprietà intellettuale: gli NFT possono rappresentare un quadro, un brevetto, una canzone o altri diritti di proprietà intellettuale
- Gaming: gli NFT possono diventare oggetti da collezione digitale o gadget utilizzabili nei giochi virtuali
- Certificati: gli NFT possono essere utilizzati per verificare l'autenticità dell'identità di una persona o certificati di nascita, credenziali accademiche, licenze o altro
- Documenti finanziari: possono essere trasformati in NFT fatture, bollette o ordini
- Real estate: anche immobili e altre proprietà di valore possono essere trasformati in NFT per migliorare la liquidità della proprietà o per rendere più veloce il finanziamento

È evidente la preliminare valutazione delle pattuizioni contrattuali

## NFT (3): alcuni esempi dei NFT più costosi

- The Merge dell'artista Pak, venduto su Nifty a 91 milioni di dollari
- Everyday, The First 5000 days di Beeple, venduto a 69,3 milioni di dollari in un'asta Christie's
- Clock, un NFT creato da Pak e Julian Assange (un orologio che conta i giorni in cui il fondatore di WikiLeaks Assange è stato imprigionato) venduto a 52,7 milioni di dollari
- Huma One di Beeple, venduto a 28,985 milioni di dollari
- CryptoPunk #5822 acquistato per la cifra di 23,7 milioni di dollari
- CryptoPunk #7523 venduto a 11,75 milioni di dollari
- CryptoPunk # 3100 venduto a 7,67 milioni di dollari
- CryptoPunk #7804 venduto a 7,6 milioni di dollari

## NFT (4): L'IVA

Il trattamento IVA degli NFT ed attività ad essi connesse non è univoco ma occorre analizzare a che cosa sono interessate le parti e qual è la reale funzione del token.

Nello specifico, le parti della transazione possono essere interessate:

- al solo NFT (solitamente per fini speculativi). In questo caso, le prestazioni connesse si qualificano come servizi elettronici e assumeranno rilevanza ai fini IVA al momento del pagamento del corrispettivo, con applicazione dell'aliquota tipica delle prestazioni generiche (art. 7 e seguenti DPR 633/1972);
- anche al sottostante (e.g. beni, servizi o diritti) che l'NFT rappresenta/incorpora. In questo caso, l'NFT assume natura di mero veicolo rispetto al trasferimento dei beni, servizi o diritti incorporati nel sottostante, ed acquisisce, pertanto, una natura accessoria. Da un punto di vista IVA significa, pertanto, che il trattamento IVA seguirà tendenzialmente le regole applicabili al sottostante. In particolare:
  - se il sottostante è un asset on chain (i.e. asset nativo digitale), si applicherà anche in questo caso la disciplina IVA dei servizi elettronici; Se è l'NFT art
    - se ceduta nel mercato primario – la cessione non è rilevante ai fini iva per carenza del presupposto oggettivo;
    - se ceduta nel mercato secondario (da un soggetto diverso dall'autore): aliquota iva ordinaria.
  - se il sottostante è un asset off chain (i.e. non digitale), la disciplina IVA dipenderà dalla natura – in primis cessione di beni vs. prestazione di servizi – e da tutte le caratteristiche specifiche che il sottostante può assumere.




## **3. Imposta di registro**

### 3. Imposta di registro

Non dovrebbero essere frequenti le questioni concernenti l'imposta di registro per tre ordini di motivi:

1. L'imposta di applica a atti scritti formati in Italia, mentre le operazioni su crypto-attività:
  - sono difficilmente contenute su atti scritti;
  - sono caratterizzate da una sostanziale «a-territorialità».
2. Ove sussista la soggettività IVA, l'eventuale atto soggetto a registrazione subirebbe l'imposizione in misura fissa;
3. Se la criptovaluta fosse utilizzata per l'acquisto di beni in Italia, l'applicazione del registro muterebbe a seconda della definizione che si attribuirebbe alla criptovaluta (compravendita ovvero permuta).



## **4. Imposta di successione e donazione**

## 4. Imposta di successione e donazione

In dottrina si è delineato il nuovo concetto di “patrimonio digitale/eredità digitale”.

La categoria di “bene digitale” è ovviamente eterogenea e comprende sia beni aventi rilievo personale o affettivo (ad esempio le fotografie sui drive), sia beni a contenuto patrimoniale aventi valore economico (criptovalute, credenziali di accesso ai wallet e piattaforme...).

Non ci sono dubbi circa il fatto che le cripto-attività cadano in successione (o che possano essere oggetto di donazione), ma si aprono profili di delicatezza nella pratica (applicazione leggi estere, condizioni specifiche per gli accessi ai servizi...) che rendono necessaria una pianificazione successoria idonea al trasferimento delle informazioni utili per accedere ai crypto-assets.

## 4. Imposta di successione e donazione

### Se il defunto è residente in Italia

L'imposta di successione si applica all'intero patrimonio (ancorché esistente all'estero) non limitandosi ai soli beni ma anche ai diritti trasferiti (concetto omnicomprensivo).

La base imponibile è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione. Valore che è rilevabile dalla piattaforma dell'exchange dove la cripto-attività è stata acquistata (oppure analoga piattaforma dove è negoziata).

### Punti aperti:


1. «ricondere» ad un concetto di territorialità le cripto-attività che sono quasi per definizione «a-territoriali»
2. Possibile doppia imposizione con lo stato di residenza del de cuius (che però non è del tutto escluso nemmeno nel caso di defunto residente in Italia ma con crypto – asset detenuti in stati esteri)

### Se il defunto è residente all'estero

L'imposta di successione è dovuta limitatamente ai beni esistenti nel territorio italiano (principio di territorialità).

Territorialità: la circolare 30/2023 precisa che ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni, rilevano in Italia le cripto-attività detenute:

- presso prestatori di servizi di cui all'articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis), del d.lgs. n 231 del 2007 , residenti in Italia,
- nonché quelle detenute su un supporto di archiviazione che si trova nel territorio dello Stato.



## **5. Imposta di bollo e imposta sul valore delle cripto- attività'**

## Imposta di bollo

- 2 per mille annuo relativo al valore anche per le comunicazioni periodiche relative alle crypto-attività
- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta di euro 14.000
- Il valore da assoggettare a imposta è quello al termine periodo di rendicontazione ovvero 31/12 se non c'è un valore, si fa riferimento al costo d'acquisto
- Modalità versamento sono le medesime di quelle previste per le comunicazioni dei prodotti finanziari
- Intermediari (exchange)

## Imposta sul valore delle crypto-attività

- 2 per mille, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi.
- Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000.
- La base imponibile è costituita dal valore corrispondente al valore delle crypto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell'exchange dove è avvenuto l'acquisto della stessa
- l'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di crypto-attività cointestate
- credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale relativa alle medesime crypto-attività versata a titolo definitivo nello Stato estero MA non c'è credito imposta tra imposta di bollo e IC (v. Interpello 181/2024)
- per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso relativi all'imposta sul valore delle crypto-attività si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.
- Codici tributo 1727 (saldo) 1728 e 1729 (acconti)

### **Interpello 181 del 12/09/2024**

Il contribuente che detiene criptovalute in una società italiana iscritta nel Registro operatori valute virtuali, istituito presso l'Organismo agenti e mediatori (Oam):

- è tenuto a compilare il Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale,
- mentre, per quanto riguarda l'imposta sulle cripto-attività, questa non è dovuta se la società ha già versato il Bollo.

Inoltre, in relazione agli importi in euro, temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla società, non sussiste l'obbligo di indicazione nel Quadro RW e non si applica il Bollo, in quanto non rappresentano prodotti finanziari.



## **6. News**

Il Dlgs 129/2024 adegua la normativa italiana al regolamento Micar ( Markets in crypto asset ), dal quale anche il legislatore fiscale ha mutuato la nozione stessa di cripto-attività.

L'obiettivo è quello di creare un quadro normativo armonizzato per i mercati, che imporrà un attento check up sulla propria operatività a tutti i soggetti che trattano cripto-attività (emissione o scambio), e di conseguenza tutelare di più chi investe.

Sempre sotto il profilo della regolamentazione del fenomeno, e con l'intento di prevenire illeciti fiscali e finanziari, il disegno di legge di delegazione europea 2024, approvato lo scorso 24 maggio dal Consiglio dei ministri, va verso l'attuazione della direttiva 2023/2226, cosiddetta Dac 8, puntando a un approccio standardizzato per lo scambio automatico di informazioni sulle transazioni in cripto-attività.

Il testo del decreto legislativo è stato approvato dal Governo nella riunione del 28 agosto scorso e si compone di quarantotto articoli, alcuni dei quali modificano le norme contenute nel testo unico bancario (dl.gs. 385/93) e nel testo unico della finanza (d.lgs. 58/98).

## **DLGS 129/2024 (MiCar)**